



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 39/13

di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:

"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6/2/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	6/2/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 39/13[^] di iniziativa del consigliere regionale Alecci pag. 3
Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria

Normativa nazionale

Costituzione - Artt. 9 e 33 pag. 11

Normativa comparata

Campania - Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 pag. 13
Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo

Lazio - Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 pag. 19
Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art

Abruzzo - Legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 pag. 23
Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art

Puglia - Legge regionale 7 luglio 2020, n. 23 pag. 25
Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e
diffusione delle arti di strada in Calabria”

Ernesto Francesco Alecci

“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'arte urbana riveste un enorme potere di rigenerazione dei luoghi e beni pubblici. L'obiettivo della presente proposta di legge, che prende spunto da una recente disposizione normativa approvata dalla Regione Puglia, è di coinvolgere artisti e cittadini insieme ai comuni, per rendere più belli e attraenti i territori della Calabria, soprattutto nelle loro periferie, che proprio attraverso l'arte possono diventare più inclusivi e vivibili. La dimensione artistica, infatti, può dare cuore e anima a un quartiere, suscitare emozioni e coinvolgere in esperienze. Con il presente progetto si intende promuovere, quindi, il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Con questa iniziativa si intende attivare una serie di proposte progettuali per l'animazione territoriale attraverso le arti (musica, teatro, danza, arti performative, pittura, scultura, cinema, etc.) e promuovere interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street Art.

Si propone, quindi, che la Regione sostenga i comuni al fine di generare su tutto il territorio regionale un grande impatto culturale, artistico, urbano, sociale e anche turistico.

L'articolo 1 descrive l'oggetto della proposta, sottolineando che la Regione, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale. In attuazione di questo principio, la presente proposta ha l'obiettivo di promuovere l'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.

L'articolo 2, che definisce principi e finalità, evidenzia che la Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine è prevista la collaborazione e il sostegno agli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

L'articolo 3 contiene le definizioni degli interventi di "Street Art", delle espressioni artistiche e dei mestieri artistici di strada, mentre l'articolo 4 indica le azioni della Regione e le modalità di erogazione dei contributi agli enti locali.

L'articolo 5 prevede la disposizione da parte dei comuni di un elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art.

L'articolo 6 istituisce un premio per la migliore opera di Street Art e l'articolo 7 prevede la costituzione di un catalogo delle opere di Street Art.

L'articolo 8 indica le disposizioni di attuazione della legge attraverso l'approvazione da parte della Giunta del regolamento attuativo, l'articolo 9 la norma finanziaria.

Il testo riproduce fedelmente quello della proposta di legge n. 103/XII, già approvata all'unanimità dalla competente commissione di merito nel corso della precedente legislatura, integrato solo da correzioni tecniche (aggiornamento della relazione tecnico-finanziaria).

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale quantificati in euro 80.000,00 per ciascuna delle annualità 2026–2028, occorrenti per la concessione di contributi ai comuni e per l'istituzione del premio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene l'oggetto della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene i principi e le finalità della legge	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le definizioni utilizzate nella legge	//	//	//
4	Comporta spese in quanto contiene le azioni della Regione per l'attuazione della legge	C	P	75.000,00
5	Non comporta spese in quanto contiene la previsione dell'elenco degli spazi disponibili per le arti di strada	//	//	//
6	Comporta spese in quanto prevede l'istituzione di un premio per la migliore opera	C	P	5.000,00

7	Non comporta spese in quanto contiene l'istituzione del catalogo delle opere	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni di attuazione			
9	Reca la norma finanziaria			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale, determinati in euro 80.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2026-2028, così suddivisi: euro 75.000,00 per contributi ai Comuni ed euro 5.000,00 per l'istituzione del premio. Infatti, la Regione Calabria sostiene le attività di cui all'art. 4 della presente legge attraverso l'erogazione di un contributo annuale, a favore degli enti pubblici, nella misura massima di € 75.000,00 e con riferimento all'art. 6 della presente legge la Regione Calabria concede un contributo, nel limite massimo di € 5.000,00, per l'istituzione del premio per la migliore opera di Street Art.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 20 Programma 03 Cap. U0700110101	- 80.000,00	80.000,00	- 80.000,00	- 240.000,00
Missione 5 Programma 02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

Art. 1**(Oggetto)**

1. Costituisce oggetto della presente legge la promozione dell'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, e le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale.

Art. 2**(Principi e finalità)**

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine collabora e sostiene gli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici autorizzati, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.
2. La Regione intende:
 - a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
 - b) contribuire, mediante le arti di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
 - c) rendere i territori attrattivi, in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
 - d) rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le federazioni o associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;
 - e) valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della Calabria, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
 - f) porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.
3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi artistici, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, e a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 3

(Definizioni)

1. Si definiscono interventi di "Street Art" le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.
2. Sono altresì considerate arti di strada le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici autorizzati, secondo le tipologie di cui ai commi 3 e 4.
3. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività di cui al comma 2 che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. In particolare, rientrano in questa categoria le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street-band.
4. Sono considerati mestieri artistici di strada le attività di cui al comma 2 finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone o l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano, tra l'altro, pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori.
5. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 2.
6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.
7. Le definizioni di cui al presente articolo valgono ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 4

(Azioni della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione Calabria concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada.
2. Per quanto riguarda gli interventi di "Street Art" di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione con cadenza annuale adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:
 - a) che siano espressione di percorsi partecipativi;
 - b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Art. 5***(Elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art)***

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare alle arti di strada e a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.
2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, e in una specifica sezione del portale web della Regione Calabria di cui all'articolo 7.

Art. 6***(Premio per la migliore opera di Street Art)***

1. È istituito il premio regionale per la migliore opera di Street Art, attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio regionale della Calabria.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

Art. 7***(Catalogo delle opere di Street Art)***

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali.
2. Per consentire l'adeguata pubblicizzazione i comuni trasmettono alla Regione il calendario degli eventi programmati almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

Art. 8***(Disposizioni di attuazione)***

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:
 - a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 4;
 - b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 5;
 - c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio per la migliore opera di Street Art di cui all'articolo 6;
 - d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 7;
 - e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 9**(Norma finanziaria)**

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate in complessivi euro 80.000,00 per ciascuna delle annualità 2026–2028, si provvede con riduzione di euro 80.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20 - Programma 03 del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Le somme indicate al comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 05 – Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028.

Il Consigliere regionale

F.to Ernesto Francesco Alecci

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 10-2-2026

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

((Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali)).

TITOLO II
RAPPORTI ETICOSOCIALI

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

((La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme)).



[Vai al contenuto principale](#)

-  [I feed RSS](#)
-  [Facebook](#)
-  [Twitter](#)
-  [Youtube](#)

- [Home](#)
- Normativa - [Leggi Regionali](#)
- [Scuola e cultura](#)
- Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale [5 luglio 2023, n. 11](#).

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3.

"Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, sostiene e valorizza la creatività urbana, quale complesso di forme espressive che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, luoghi e beni urbani, con particolare riferimento alle aree periurbane e agli spazi periferici.
 2. La Regione, con la presente legge, riafferma l'impegno contro il vandalismo, le volgarità, le oscenità ed ogni forma di criminalità e i suoi segni esposti e censura scritte, disegni ed altri contenuti visivi, nei modi e nella sostanza, a ciò connessi.
 3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire:
 - a) la conoscenza del fenomeno mediante ricognizioni e divulgazioni scientificamente approntate;
 - b) il sostegno alla localizzazione e produzione di interventi creativi in città, anche attraverso formule di partecipazione e socializzazione delle singole comunità locali;
 - c) la valorizzazione del patrimonio creativo urbano esistente e futuro attraverso la promozione programmatica a favore dei cittadini, degli esercenti e dei turisti.
-

Art. 2

(Definizione)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di creatività urbana segni, forme, tecniche e materiali relativi alle culture visive della street art, del writing e del muralismo, realizzati su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.
-

Art. 3

(Conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, concede ai Comuni, comprese per la città di Napoli le sue municipalità, nonché ad altri enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del Codice civile, contributi finalizzati ai processi di conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana.
2. La Regione adotta, in conformità ai criteri e alle modalità definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), con cadenza annuale, un apposito avviso che contiene ed esplicita gli indirizzi di spesa sui tre assi:
 - a) conoscenza: programmazione di azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione degli interventi presenti sugli ambiti territoriali campani e azioni di divulgazione attraverso talk, convegni, seminari, conferenze e pubblicazione degli atti quale contributo per la conoscenza del fenomeno;
 - b) sostegno: programmazione di azioni di localizzazione delle superfici disponibili per nuovi interventi con relativi procedimenti autorizzativi e azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli

interventi e socializzazione attiva dei processi e dei risultati con le comunità residenti;

c) valorizzazione: programmazione di azioni di promozione, mediante mezzi di comunicazione, del patrimonio creativo urbano esistente e futuro anche presso eventi, fiere, canali e circuiti di comunicazione e azioni di incentivo alla fruizione degli interventi sui territori con possibili ricadute di consapevolezza artistico-culturale per i cittadini e implementazione dei consumi presso gli esercenti locali e migliore attrattività per turisti, avventori, appassionati.

Art. 4

(Conoscenza della creatività urbana)

1. I processi di sostegno e valorizzazione della creatività urbana, nelle sue componenti, materiali e immateriali, sono basati su un'adeguata, corretta e scientificamente valida conoscenza del fenomeno con azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione degli interventi presenti sugli ambiti territoriali campani, distinti per aree comunali o sovra comunali.

2. Ai fini della presente legge, si intende, con riferimento agli interventi:

- a) per ricognizione, la ricerca e la selezione su campo;
- b) per schedatura, la descrizione e la classificazione;
- c) per catalogazione, il censimento e la documentazione.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è promosso il dialogo con i singoli enti comunali campani, nonché la collaborazione con enti o istituti culturali.

4. Le attività divulgative, quali talk, convegni, seminari, conferenze e relativa pubblicazione e distribuzione degli atti, contribuiscono alla conoscenza del fenomeno.

Art. 5

(Sostegno alla creatività urbana)

1. Per sostenere la creatività urbana, i Comuni individuano, selezionano e localizzano le superfici, quali muri, facciate edilizie e altri supporti e, se trattasi di proprietà private, informano i soggetti proprietari per acquisire le eventuali disponibilità.

2. Una apposita sezione del portale web istituzionale della Regione Campania è riservata all'albo contenente l'elenco delle superfici pubbliche da destinare alla creatività urbana, che ciascun Comune redige e aggiorna periodicamente anche in base alle disponibilità acquisite presso i privati proprietari delle superfici. I Comuni trasmettono gli elenchi alla Regione.

3. Il sostegno alla creatività urbana avviene attraverso l'erogazione di contributi finanziari, previo avviso pubblico della Regione Campania, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, specificamente per la produzione di interventi creativi urbani.

4. Si intendono interventi creativi urbani, singoli o plurimi, le espressioni di street art, writing e muralismo, come previste all'articolo 2.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, in risposta agli avvisi pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, possono richiedere finanziamenti per azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi, in compartecipazione finanziaria o economico-strumentale con enti pubblici, organizzazioni no profit e aziende profit in qualità di sponsor o mecenati.

6. Per azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi di creatività urbana si intendono le attività che coinvolgono nell'ideazione le comunità residenti nei territori di intervento, socializzando i processi e condividendo i risultati.

Art. 6

(Valorizzazione della creatività urbana)

1. La valorizzazione della creatività urbana si realizza sull'insieme degli interventi esistenti, progressivamente implementato di produzioni autonome o compartecipate dalla Regione.

2. L'insieme degli interventi che costituiscono il patrimonio creativo urbano della Regione è catalogato ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera a) e dell'articolo 4, commi 1 e 2.

3. La valorizzazione del patrimonio creativo urbano avviene con azioni di promozione quali presentazioni mediante mezzi di comunicazione in forma di foto, di video, di narrazione presso eventi, fiere, canali, circuiti e con azioni di incentivo alla fruizione come la creazione di mappe, di app, di guide, di tour.

4. Le azioni di promozione mediante mezzi di comunicazione e di incentivo alla fruizione di cui al comma 3 risultano più efficaci se sono inseriti in un percorso di consapevolezza artistica e culturale dei cittadini, di implementazione dei consumi presso gli esercenti operanti nei luoghi degli interventi e di maggiore attrattività per turisti, avventori e appassionati, in relazione al patrimonio creativo urbano.

Art. 7

(Premio Creatività urbana)

1. È istituito il premio regionale "Creatività urbana" attribuito annualmente:

a) al migliore progetto di ricerca sulla creatività urbana presentato *dalle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*; (1)

b) alle migliori opere o progetti artistici di creatività urbana realizzati nel territorio regionale.

2. Nel regolamento di cui all'articolo 8 sono definite le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale "Creatività urbana".

(1) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

Art. 8

(Regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana. Laboratorio regionale per la modellizzazione di regolamenti, disciplinari e patti civici comunali)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta il regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana, che definisce:

- a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
- b) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio di cui all'articolo 7;
- c) ogni altra disposizione attuativa della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce altresì le linee guida per i Comuni che adottano propri regolamenti di disciplina della creatività urbana.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00), per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione del beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025, con la seguente assegnazione:

- a) euro 40.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i "contributi per azioni di conoscenza della creatività urbana" di cui all'articolo 4;
 - b) euro 90.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i "contributi per azioni di sostegno alla creatività urbana" di cui all'articolo 5;
 - c) euro 40.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i "contributi per azioni di valorizzazione della creatività urbana" di cui all'articolo 6;
 - d) euro 15.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per il "Premio creatività urbana" di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
 - e) euro 15.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per il "Premio creatività urbana" di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).
-

Art.10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

- Testo vigente PDF (Dimensione file: 120,26 Kb)
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 31 del 27 aprile 2023 PDF (Dimensione file: 103,30 Kb)

- Scuola e cultura
- Urbanistica ed edilizia
- Bilancio
- Trasporti
- Telecomunicazioni
- Governo del territorio
- Tributi e tasse
- Tutela della salute
- Finanza regionale
- Organizzazione e ordinamento amministrativo regionale
- Attività produttive
- Turismo
- Università e ricerca
- Demanio
- Protezione civile
- Professioni
- Tutela dell'ambiente
- Servizi pubblici locali
- Energia
- Imprese, sviluppo e innovazione
- Stranieri
- Cooperazione sociale
- Attività sociali
- Agricoltura
- Lavoro, occupazione e apprendistato
- Sanità
- Sicurezza e legalità

Regione Campania (Codice Fiscale 800.119.906.39) Sede legale: via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli E-mail: info@regione.campania.it

Centralino: Sede Via Santa Lucia +39 081 796 11 11 Sede Centro Direzionale Isola A6 +39 081 796 61 11
Sede Centro Direzionale Isola C3-C5 +39 081 796 91 11



Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art

Numero della legge: 22

Data: 23 dicembre 2020

Numero BUR: 155

Data BUR: 29/12/2020

SOMMARIO

Art. 1 (Finalità e oggetto)

Art. 2 (Definizione)

Art. 3 (Valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)

Art. 4 (Elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art)

Art. 5 (Catalogo delle opere. Premio regionale “Lazio Street Art”)

Art. 6 (Regolamento regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art. Linee guida per i comuni)

Art. 7 (Abrogazioni. Disposizione transitoria)

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

Art. 9 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce, promuove, valorizza e sostiene la Street art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni delle città, con particolare riferimento ad aree da recuperare nonché periferiche o extra-urbane.
2. Scopo ulteriore della presente legge è di far conoscere il Lazio contemporaneo a cielo aperto, in modo ancor più diffuso e completo.
3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extra urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere il proprio talento artistico.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street art le opere artistiche di arte pubblica realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extra urbani. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici. (1)

Art. 3

(Valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede ai comuni, ivi compresi per Roma Capitale i suoi municipi, nonché alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del codice civile, contributi finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street art che si distinguono anche per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta, in conformità ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), un apposito avviso riconoscendo priorità agli interventi che:

- a) siano espressione di percorsi partecipativi multidisciplinari;
- b) assicurino la qualità complessiva della proposta, in termini di coerenza e innovatività del progetto curatoriale, valore artistico e longevità conservativa delle opere, impatto sociale e culturale dell'operazione, capacità di recuperare all'uso collettivo spazi dismessi o di valorizzare luoghi di particolare importanza per le comunità locali;
- c) siano accessibili e fruibili al pubblico, al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell'aggregazione;
- d) abbiano una valenza formativa per i giovani che si avvicinano alla Street art.

Art. 4

(Elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art)

1. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 6, i comuni redigono e trasmettono alla Regione nonché alla Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio territorialmente competente un elenco dei beni e degli spazi disponibili individuati nel rispettivo territorio, anche su proposta dei cittadini, da destinare a interventi di Street art. Tale elenco comprende anche i beni e gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito dell'avviso pubblicato dal comune. (2)

2. I comuni possono integrare l'elenco di cui al comma 1 con l'individuazione di muri liberi, intesi quali spazi urbani messi a disposizione sui quali è consentita la libera espressione artistica.

3. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente e reso pubblico nei portali web istituzionali dei comuni nonché in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti web regionali correlati.

Art. 5

(Catalogo delle opere. Premio regionale "Lazio Street Art")

1. La Regione procede alla promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, degli interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, diffondendone la conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un catalogo delle opere realizzato mediante una piattaforma digitale condivisa e popolata di concerto con i comuni.

2. È istituito il premio regionale "Lazio Street Art" attribuito annualmente alle migliori opere o progetti artistici di Street art realizzati nel territorio regionale.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono definite le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale "Lazio Street Art".

Art. 6

(Regolamento regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art. Linee guida per i comuni)

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali (CAL), il regolamento regionale (4) sulla valorizzazione, promozione e diffusione della Street art nel quale sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3;
- b) le modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale di cui all'articolo 4;
- c) le modalità di ricognizione, censimento e comunicazione per i fini e le attività di cui all'articolo 5, comma 1;
- d) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio regionale "Lazio Street Art" di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) ogni altra disposizione attuativa della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere del CAL, con propria deliberazione, definisce, altresì, le linee guida per i comuni che adottano propri regolamenti di disciplina della Street art. (5)

Art. 7

(Abrogazioni. Disposizione transitoria)

1. I commi 66, 67 e 68 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi ai contributi per la promozione e il sostegno della Street art, sono abrogati.

2. Ai procedimenti relativi ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 7, commi 66, 67 e 68 della l.r. 28/2019, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 7 della l.r. 28/2019.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, in riferimento all'anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art" alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2021, mediante la riduzione, rispettivamente, per euro 100.000,00, dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, commi da 66 a 68, della l.r. 28/2019, di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1, e per euro 100.000,00, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1, e per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. (3)

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, relativi alle attività da effettuarsi sui canali di comunicazione della Regione e al catalogo delle opere di Street Art da realizzarsi con piattaforma digitale, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 05, titoli 1 e 2 "Spese in conto capitale", di due apposite voci di spesa: (3)

a) "Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale – parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 30.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) "Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale – parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 70.000,00, per l'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Vedi il regolamento regionale 18 ottobre 2021, n. 18 (Regolamento per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art), pubblicato nel BUR 19 ottobre 2021, n. 98 e la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 910 (L.R. 23 dicembre 2020, n. 22 "Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art" - Affidamento a Laziocrea s.p.a. della gestione delle attività), pubblicata nel Bur 21 dicembre 2021, n. 118.

(5) Vedi deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2021, n. 673 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 26 ottobre 2021, n. 100

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

L.R. 15 marzo 2021, n. 4**Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art.**

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 44/3 del 23 febbraio 2021, pubblicata nel BURA 17 marzo 2021, n. 53 Speciale ed entrata in vigore il 10 aprile 2021)

Testo vigente
(in vigore dal 29/05/2021)

Art. 1
(Principi e finalita')

1. La Regione Abruzzo, riconoscendo quale principio statutario la promozione della cultura e dell'arte, promuove e sostiene la Street Art, quale forma d'arte in grado, per la forte capacita' comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle citta', con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonche' a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprieta' pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani.
- 1-bis. Ove gli interventi riguardino beni culturali o paesaggistici, restano ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Note all'art. 2:

Articolo gia' modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 8 e poi cosi' modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13. Vedi il testo originale.

Art. 3
(Azioni della Regione Abruzzo)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo concede, a decorrere dall'anno 2022, contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi nei limiti dello stanziamento disposto a Bilancio.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo promuove, d'intesa con le istituzioni scolastiche, percorsi formativi e di scoperta degli interventi di Street Art destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Art. 4
(Catalogo delle opere di Street Art)

1. La Regione, con la collaborazione dei comuni abruzzesi, procede alla ricognizione, al censimento e alla georeferenziazione degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale, al fine di diffonderne la conoscenza attraverso portali web regionali, pubblicazioni sul tema o mediante realizzazione di un'applicazione software dedicata a dispositivi di tipo mobile.
2. Attraverso il censimento di cui al comma 1, la Regione predispone e realizza itinerari turistici e culturali georeferenziati che permettano la valorizzazione in funzione turistica delle opere censite.

Art. 5
(Disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la competente Commissione consiliare e l'Anci Abruzzo, adotta il regolamento attuativo che individua:
 - a) criteri e modalita' di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3;
 - b) modalita' di ricognizione e censimento di cui all'articolo 4;
 - c) ogni altro aspetto relativo all'applicazione della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati complessivamente in euro 10.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la promozione e valorizzazione della Street Art", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore cultura", Titolo 1 "Spese correnti".
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 2 e' assicurata attraverso il contestuale utilizzo, di pari importo di euro 10.000,00, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023) allocato alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.
4. Per le annualita' successive al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 si fa fronte con le risorse dell'apposito stanziamento del bilancio regionale denominato "Spese per la promozione e valorizzazione della Street Art", di cui almeno il 10 per cento di quanto stanziato da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 4.
5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.



Bussola Normativa



Anno	2020
Numero	23
Data	07/07/2020
Abrogato	No
Materia	Cultura;
Note	
B.U.R.P.	Vai al B.U.R.P.
Iter Legis	Vai all'Iter Legis

Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street ArtArt. 1***Principi e finalità***

1. La Regione Puglia riconosce, promuove e sostiene la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 2***Definizioni***

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.

Art. 3***Azioni della Regione Puglia***

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:

- a) che siano espressione di percorsi partecipativi;
- b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Art. 4***Elenco degli spazi disponibili per interventi di Street Art***

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal Comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, nonché in una specifica sezione del portale web della Regione Puglia di cui al successivo articolo 6.

Art. 5

Premio "Best Street ArtWork"

1. È istituito il premio regionale "Best Street ArtWork", attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio pugliese.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

Art. 6

Catalogo delle opere di Street Art

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nella carta dei beni culturali pugliesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).

Art. 7

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3;
- b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 4;
- c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio "Best Street ArtWork" di cui all'articolo 5;
- d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 6;
- e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1 Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2020, per un ammontare complessivo di euro

100 mila, si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, capitolo 501011.

2 La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020.

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

[**VAI ALLA RICERCA SEMPLICE**](#) →

[**VAI ALLA RICERCA AVANZATA**](#) →

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi

CONTATTI

Consiglio Regionale della Puglia

Via Gentile, 52 - 70126 Bari.

Sito Web del Consiglio

Posta Elettronica

Posta Elettronica Certificata

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

SEGUICI SU

Media policy

Note legali

Privacy policy

Mappa del sito